COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO POL. MUN.

DETERMINAZIONE

Numero 8 Del 10-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 432

OGGETTO: Gestione in concessione delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - rinegoziazione canone anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POL. MUN.

RICHIAMATA la determinazione del Funzionario Responsabile n. 123 del 23.11.2017 con la quale veniva affidato in concessione alla Ditta ABACO Spa il servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo 23.11.2017-31.12.2022 - con un canone annuo di € 300,00;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto."

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella

del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.

DATO ATTO CHE:

- l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;
- la riduzione degli incassi comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento "riequilibratore" mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *"Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellenza, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate…La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale."*

VISTA la comunicazione via pec, della ditta ABACO Spa in data 06.10.2020, dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;
- annullamento delle campagne affissioni;
- riduzione delle entrate per oggetti di imposta temporanei;

- soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione (diminuzione della propensione al pagamento);

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la ditta ha dovuto sostenere i costi per:

- mantenimento dei servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown;
- spese fisse generali di gestione (affissatori, agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie;
- incremento significativo di attività per adeguamento banche dati a seguito delle modifiche tariffarie introdotte dagli enti.

DATO ATTO CHE nella medesima comunicazione viene proposta una rinegoziazione del canone per l'anno 2020, da €. 300,00 ad €. 150,00 calcolato tenendo conto dei minori incassi come di seguito riportato:

Incassi al 30/06/2020	Stima incassi 2020	Canone contrattuale	Canone rinegoziato
€ 321,00	€ 566,42	€ 300,00	€ 150,00

RITENUTO opportuno concedere la rinegoziazione del canone anno 2020 per tutte le motivazioni sopra riportate, nella misura di €. 150,00;

CONSIDERATO che l'importo del canone è stato già versato dalla ditta Abaco S.p.A. per un totale di € 300,00 si provvederà alla restituzione di € 150,00 con le modalità richieste dalla stessa.

VISTI:

- la deliberazione C.C. n. 15 del 15/06/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 52 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2020-2022 e successive modificazioni;
- il Decreto sindacale Prot n. 4816 del 0 1 / 0 8 / 2 0 1 9 con il quale il sottoscritto è stato individuato responsabile degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di rideterminare, per le motivazioni specificate in premessa, il canone per l'anno 2020 - che la Ditta ABACO Spa Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova -Partita IVA 02391510266 deve versare in ragione dell'affidamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni – da €. 300,00 ad €. 150,00;

2) di ricomprendere nell'ambito della rinegoziazione contrattuale ogni altro onere contrattuale non adempiuto dalla Ditta Abaco SpA a causa dell'emergenza sanitaria e che non potrà più essere adempiuto entro il termine di scadenza del contratto;

3) di provvedere con separato atto alla restituzione del canone 2020 versato in eccedenza dalla società Abaco SpA con le modalità da essa richieste;

4) di dare atto che lo stanziamento del capitolo 506 imposta Comunale Pubblicità e diritto affissioni verrà adeguato di conseguenza;

5) di trasmettere il presente atto alla ditta Abaco SpA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Seccacini Silvano

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 04-01-021

Il Responsabile del Servizio
FALCIONI FIORELLA